

PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

ATTUAZIONE DELL'ART. 10 DELLA LEGGE N. 23 DELL'11 MARZO 2014

“Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita”

NOTA INTRODUTTIVA

Con la presente Proposta il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, nell'esercizio dei suoi compiti istituzionali, intende contribuire costruttivamente all'elaborazione del decreto delegato di attuazione della recente Legge delega n. 23/2014, nella materia di sua competenza della giurisdizione tributaria, su cui la citata Legge esprime, nell'art. 10, le indicazioni e gli indirizzi del Parlamento.

Il Consiglio, anche per il doveroso rispetto dovuto al Legislatore delegante e al Governo che eserciterà il potere legislativo delegato dopo aver acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, si è attenuto ai principi e criteri direttivi, peraltro non sempre condivisi, della Legge delega che, nonostante una marcata genericità di contenuti e l'assenza di scelte di fondo ormai non più procrastinabili, rappresenta, tuttavia, una base comunque importante per il rilancio della giustizia tributaria in Italia.

La Legge delega non pare invero consentire un riordino sistematico e generale dell'ordinamento giurisdizionale tributario, compreso quello dell'Organo di autogoverno, e non si occupa *ex professo* di alcuni temi pure importanti, come ad esempio il rito del processo tributario o lo *status* del giudice tributario.

Su alcuni temi pure trattati dalla delega, nel Consiglio è emerso un orientamento diverso, e fra tutti a titolo di esempio si cita la questione del giudice unico o collegiale. Anche se il Consiglio propende per la soluzione della collegialità per conservare meglio le caratteristiche di multiprofessionalità del giudice, in ossequio alla delega si è prospettata anche la diversa soluzione monocratica entro dei confini ritenuti accettabili.

Il documento non ha alcun carattere di fissità, trattandosi di atto suscettibile di future integrazioni e modificazioni e destinato a consentire un dibattito fra giudici tributari, accademia, professionisti, associazioni ed operatori del mondo tributario e un confronto, con spirito di collaborazione, del Consiglio con l'Autorità legislativa delegata e con il Parlamento nella fase di redazione delle disposizioni delegate.

Gli interventi contenuti nelle schede che seguono, operanti nell'ottica di un riallineamento ai parametri della delega parlamentare dei decreti legislativi n. 545/1992 (sull'ordinamento degli organi di giurisdizione tributaria) e n. 546/1992 (sul processo tributario), mirano a rafforzare la tutela giurisdizionale del contribuente attraverso l'adozione di misure dirette:

- ad assicurare la terzietà dell'organo giudicante, anche mediante l'introduzione di una denominazione nuova e più confacente alla natura ed al carattere giurisdizionale delle funzioni, scegliendo la via di un definitivo distacco dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che è 'parte' necessaria nella quasi totalità dei processi tributari;
- al rafforzamento degli strumenti deflattivi del numero dei ricorsi, sia tramite l'introduzione dell'istituto della conciliazione in ogni stato e grado del giudizio, sia tramite la valorizzazione della condanna alle spese di soccombenza, derogabile solo in casi eccezionali;
- ad un'articolata disciplina di un organo monocratico a tutela degli interessi del 'contenzioso minore'. Tale ipotesi - è opportuno evidenziarlo adeguatamente - è prefigurata in via del tutto subordinata, nella convinzione che la collegialità, in special modo nelle vertenze di natura tributaria, sia da preferirsi a motivo della molteplicità dei profili tecnici ed economico-sociali coinvolti ed assoggettati a valutazione nel giudizio, che rende opportuno farne carico ad un collegio composito e dotato di una visione multidisciplinare;
- alla previsione normativa di un'opportuna rotazione degli incarichi direttivi attuata, sul modello della giustizia ordinaria, sul fondamento di valutazioni intermedie per la loro attribuzione, e ad una maggiore incisività e consistenza delle iniziative e delle attività di formazione professionale dei giudici tributari, allo scopo di promuovere una sempre più elevata preparazione specialistica di settore;
- all'uniformazione della tutela cautelare nel processo, quale contenuto indefettibile del diritto di difesa;
- all'eliminazione dell'attuale disparità di trattamento fra le parti in giudizio, con riconoscimento dell'immediata esecutività delle sentenze tanto in favore dell'ente impositore, quanto del contribuente;
- ad una rivisitazione equitativa e più razionale dei compensi attualmente riconosciuti al giudice tributario, anche avvalendosi del nuovo gettito derivante dall'estensione al processo tributario della disciplina del contributo unificato (almeno per quella parte già destinata alle c. d. 'Commissioni virtuose'), al fine di allinearne lo *status* - anche per il profilo dell'apparenza dell'indipendenza - agli *standard* internazionali ed europei.

SCHEMA 1/13

RIFERIMENTO LEGGE DELEGA - Art. 10 - (Revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali) comma 1: *1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente, assicurando la terzietà dell'organo giudicante, nonché per l'accrescimento dell'efficienza nell'esercizio dei poteri di riscossione delle entrate, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: lett. b), n. 1): "incremento della funzionalità della giurisdizione tributaria, in particolare attraverso interventi riguardanti: 1) La distribuzione territoriale dei componenti delle commissioni tributarie;"*

<p align="center">NORME DA MODIFICARE</p>	<p align="center">PROPOSTA</p> <p align="center">*Numerazione provvisoria che fa riferimento all'art. 10 della legge delega</p>
<p><u>Art. 1 (Le commissioni tributarie) d. lgs. n. 545/1992</u></p> <p>1. Gli organi di giurisdizione in materia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sono riordinati in commissioni tributarie provinciali, aventi sede nel capoluogo di ogni provincia, ed in commissioni tributarie regionali, aventi sede nel capoluogo di ogni regione.</p> <p>2. In ciascuna delle province di Trento e di Bolzano la giurisdizione di cui al comma 1 e' esercitata da commissioni tributarie di primo e di secondo grado, aventi competenza sul territorio della provincia corrispondente, alle quali si applicano rispettivamente le disposizioni concernenti le commissioni provinciali e regionali compatibili con le norme di legge e dello statuto regionale che le riguardano.</p> <p>3. Le commissioni tributarie provinciali e regionali, il numero delle relative sezioni e i corrispondenti organici sono indicati nelle tabelle A e B allegate al presente decreto.</p> <p>4. Il numero delle sezioni di ciascuna commissione può essere adeguato, in relazione al flusso medio dei processi, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro di grazia e giustizia.</p>	<p><u>Art. 10.1* (Terzietà dell'organo giudicante e distribuzione territoriale)</u></p> <p>1. Il testo dell'art. 1 (Le commissioni tributarie) del d. lgs. n. 545/1992 è sostituito dal seguente: <i>"1. Gli organi di giurisdizione in materia tributaria sono riordinati in Tribunali tributari e Corti di Appello tributarie.</i></p> <p>2. <i>In ciascuna delle province di Trento e di Bolzano la giurisdizione di cui al comma 1 è esercitata da Tribunali tributari e Corti di appello tributarie aventi competenza sul territorio della provincia corrispondente, alle quali si applicano rispettivamente le disposizioni concernenti i Tribunali tributari e le Corti di appello tributarie compatibili con le norme di legge e dello statuto regionale che le riguardano.</i></p> <p>3. <i>Il numero, le sezioni, la sede e gli organici dei Tribunali tributari e delle Corti di appello tributarie sono indicati nelle tabelle A e B allegate al presente decreto e possono essere modificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri o su segnalazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria,</i></p>

<p>5. Alla istituzione di nuove commissioni ed alle variazioni conseguenti, in relazione a mutamenti dell'assetto provinciale e regionale del territorio della Repubblica, si provvede con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro di grazia e giustizia.</p> <p><u>Art. 15 (Vigilanza e sanzioni disciplinari) co. 1 del d. lgs. n. 545/1992</u> Il presidente di ciascuna commissione tributaria esercita la vigilanza sugli altri componenti e sull'andamento dei servizi di segreteria. Il presidente di ciascuna commissione tributaria regionale esercita la vigilanza sulla attività delle commissioni tributarie provinciali aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti.</p>	<p><i>sulla base di rilevanti mutamenti dei flussi di lavoro verificati ogni triennio”.</i></p> <p>2. Le funzioni e le competenze attualmente esercitate dalla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri”.</p> <p>3. Le modifiche apportate all’art. 15 co. 1 del d. lgs. n. 545/1992 dall’art. 39, co. 2, lettera e) del d. l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogate.</p>
---	--

NOTA ILLUSTRATIVA

Art. 10.1 commi 1 e 2: La finalità di assicurare la terzietà dell’organo giudicante si persegue anche attraverso il cambio della denominazione, che rispecchi la natura della funzione in concreto esercitata, da “Commissioni tributarie provinciali” e “Commissioni tributarie regionali” a “Tribunali tributari” e “Corti di appello tributarie”.

Allo stesso modo, al fine di rafforzare la terzietà e l’indipendenza della magistratura tributaria, occorre collocare la stessa sotto l’egida della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in ogni caso evitando che la giurisdizione tributaria rimanga incardinata nel Ministero dell’Economia e delle Finanze, parte necessaria nella quasi totalità dei giudizi tributari.

Tale nuova collocazione appare coerente con i poteri e le competenze già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ex art. 16 d. lgs. n. 545/1992, con precipuo riferimento alla giustizia tributaria.

Ai fini della ripartizione dell’ambito territoriale di competenza dei Tribunali tributari e delle Corti di appello tributarie, sembra opportuno il mantenimento delle attuali circoscrizioni territoriali.

In ogni caso il complesso delle Corti d’Appello tributarie e dei Tribunali tributari operanti sul territorio nazionale non potrà superare il numero previsto dalle norme in adozione per la revisione della spesa pubblica.

La distribuzione dei giudici presso i Tribunali tributari e le Corti di appello tributarie, anche al fine di prevedere gli occorrenti cambi di sede, dovrà tener conto dei flussi e dei carichi di lavoro e dovrà essere costantemente monitorato per essere sempre adeguato alle esigenze di giustizia.

Art. 10.1 comma 3: Ai fini di consentire l'efficacia della giurisdizione occorre ripristinare il potere di controllo dei Presidenti dei Tribunali e delle Corti anche sul personale amministrativo, abrogando la modifica apportata all'art. 15, primo comma del d. lgs. n. 545/1992, dall'art. 39, secondo comma, lettera e) del d. l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

SCHEDA 2/13

RIFERIMENTO LEGGE DELEGA - Art. 10, comma 1, lett. a): *“a) rafforzamento e razionalizzazione dell’istituto della conciliazione nel processo tributario, anche a fini di deflazione del contenzioso e di coordinamento con la disciplina del contraddittorio fra il contribuente e l’amministrazione nelle fasi amministrative di accertamento del tributo, con particolare riguardo ai contribuenti nei confronti dei quali sono configurate violazioni di minore entità;”*

Art. 48 (Conciliazione giudiziale) commi 2 e 6 e art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione) d. lgs. n. 546/1992

“2. La conciliazione puo' aver luogo solo davanti alla Commissione provinciale e non oltre la prima udienza, nella quale il tentativo di conciliazione puo' essere esperito d'ufficio anche dalla commissione.

6. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40 per cento delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione medesima. In ogni caso la misura delle sanzioni non puo' essere inferiore al 40 per cento dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo.

Art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione)

1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso e' tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti ed e' esclusa la conciliazione giudiziale di cui all'articolo 48”.

Art. 10.2 (Rafforzamento e razionalizzazione della conciliazione giudiziaria nel processo tributario)

1. I commi 2 e 6 dell’art. 48 (Conciliazione giudiziale) del d. lgs. n. 546/1992 sono sostituiti come segue:

“2. La conciliazione puo' aver luogo, con le modalità previste dal primo comma, sia in primo che in secondo grado. Se la causa lo consente e fino all’udienza di discussione il Tribunale tributario e la Corte d’appello tributaria possono esperire anche d’ufficio il tentativo di conciliazione tra le parti”.

... ..

6. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano in misura di un terzo delle somme irrogabili in base all'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione .

In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo”.

2. All’art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione) del d. lgs. n. 546/1992, al co. 1 sono eliminate le parole «ed è esclusa la conciliazione giudiziale di cui all'articolo 48», viene inoltre aggiunto il comma 9-ter così formulato:

“Se il reclamo-mediazione non viene accolto o viene accolto solo

	<i>parzialmente il ricorso può essere integrato da motivi aggiunti da notificare al soggetto che ha emanato l'atto impugnato nel termine di costituzione in giudizio del ricorrente”.</i>
--	---

NOTA ILLUSTRATIVA

Art. 10.2 commi 1 e 2: Nell’ottica di una maggior tutela del contribuente ed in funzione deflattiva del contenzioso tributario, anche alla luce dei recenti interventi operati dalla legge 27.12 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), si ritiene opportuno consentire la conciliazione della lite (art. 48 del d. lgs. n. 546/1992) in ogni stato e grado del processo, anche a prescindere dall’esito della mediazione.

Sempre nella stessa ottica si è ritenuto di riportare nell'art. 48, sesto comma, la misura delle sanzioni a quella vigente prima della modifica operata dalla legge 13 dicembre 2010 n. 220, art. 1, diciannovesimo e ventiduesimo comma.

Si sono infine volute valorizzare le esigenze della difesa mediante la produzione di motivi aggiunti eventualmente emersi nel corso della mediazione stessa.

SCHEDA 3/13

RIFERIMENTO LEGGE DELEGA - Art. 10, primo comma, lettera b), n. 2): *“incremento della funzionalità della giurisdizione tributaria, in particolare attraverso interventi riguardanti: 2) L'eventuale composizione monocratica dell'organo giudicante in relazione a controversie di modica entità e comunque non attinenti fattispecie connotate da particolari complessità o rilevanza economico-sociale, con conseguente regolazione, secondo i criteri propri del processo civile, delle ipotesi di inosservanza dei criteri di attribuzione delle controversie alla cognizione degli organi giudicanti monocratici o collegiali, con connessa disciplina dei requisiti di professionalità necessari per l'esercizio della giurisdizione in forma monocratica;”*

<p><u>Art. 6 (La formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti) commi 2 e 3 d. lgs. n. 545/1992</u></p> <p>2. Il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze ed, all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti dal consiglio di presidenza. Ciascun collegio giudicante deve tenere udienza almeno una volta alla settimana;</p> <p>3. Il presidente della commissione tributaria, col decreto di cui al</p>	<p>[Art. 10.3 (Giudice monocratico)]</p> <p>1. All'art. 2 (<i>La composizione delle commissioni tributarie</i>) del d. lgs. n. 545/1992 è aggiunto il seguente comma: <i>“7. Ove la legge lo preveda il Tribunale tributario giudica in composizione monocratica”.</i></p> <p>2. All'art. 4 (<i>I giudici delle commissioni tributarie provinciali</i>) del d. lgs. n. 545/1992 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: <i>“2. L'esercizio delle funzioni monocratiche nei Tribunali tributari è riservato ai giudici che siano in possesso del diploma di laurea magistrale o quadriennale in giurisprudenza o economia e abbiano una anzianità di servizio di almeno 5 anni.”</i></p> <p>3. I commi 2 e 3 dell'art. 6 (<i>La formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti</i>) del d. lgs. n. 545/1992 sono modificati come segue: <i>“2. Il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze collegiali e, ove previsto, delle distinte udienze monocratiche, in termini tali che siano fissate almeno due udienze mensili per ciascun collegio della sezione ed almeno una udienza mensile per ciascun giudice monocratico. All'inizio di ogni trimestre il medesimo presidente della sezione fissa la composizione dei collegi</i></p>
---	--

comma 1, indica una o piu' delle sezioni, che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

Art. 30 (Nomina del relatore e fissazione della data di trattazione), co. 1 d. lgs. n. 546/1992

1. Se non ritiene di adottare preliminarmente i provvedimenti di cui all'art. 27, il presidente, scaduto in ogni caso il termine per la costituzione delle parti, fissa la trattazione della controversia secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34 e nomina il relatore

giudicanti, in base ai criteri di massima stabiliti dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

3. Il presidente della Corte di appello tributaria o del Tribunale tributario, col decreto di cui al comma 1, indica una o più sezioni che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono collegialmente e, ove previsto, monocraticamente all'esame delle domande di sospensione cautelare del provvedimento impugnato”.

4. Dopo l'art. 12 (*L'assistenza tecnica*) del d. lgs. n. 546/1992 è inserito l'art. 12-bis (*I giudizi a cognizione monocratica*):

“1. Le controversie di cui al comma 5 dell'art. 12 del d. lgs. n. 546/1992 sono riservate al giudice tributario in composizione monocratica e trattate in pubblica udienza, secondo la disciplina degli artt. 34 e 35, per quanto compatibile.

2. Il presidente del Tribunale tributario assegna separatamente i giudizi a cognizione monocratica alle diverse sezioni in proporzione ai giudici che le compongono e che siano in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, avvalendosi del sistema informatico all'uopo predisposto. Il presidente di sezione assegna e ripartisce i ricorsi in parti uguali ai componenti muniti dei suddetti requisiti.

3. Le controversie di cui al presente articolo sono trattate dal giudice singolo in udienze distinte da quelle collegiali.”

5. Il comma 1 dell'art. 30 (*Nomina del relatore e fissazione della data di trattazione*) del d. lgs. n. 546/1992 è modificato come segue:

“1. Se non ritiene di adottare preliminarmente i provvedimenti di cui all'art. 27, il presidente della sezione, scaduto in ogni caso il termine per la costituzione delle parti, fissa la trattazione della controversia secondo quanto previsto dagli artt. 33, 34 e 35-bis e nomina il relatore per l'ipotesi di attribuzione collegiale ovvero il giudice designato per l'ipotesi di attribuzione monocratica.”

6. Dopo l'art. 35 (*Deliberazioni del collegio giudicante*) del d. lgs. n. 546/1992 è inserito l'art. 35-bis (*Criteri di assegnazione*):

“1. Il giudice monocratico o il collegio, allorquando rilevano che una causa ad essi assegnata per la decisione avrebbe dovuto essere trattata dal Tribunale tributario nella diversa composizione, rimettono la causa medesima al presidente della sezione affinché ne rinnovi l'assegnazione e la fissazione dell'udienza, a mente dell'art. 30.

2. In ipotesi di connessione tra cause destinate alla trattazione collegiale e cause destinate alla trattazione monocratica si applica la disciplina dell'art. 29 ed il presidente della sezione a cui le cause sono rimesse, se ravvisa i presupposti di cui al primo comma del predetto articolo, le assegna per la trattazione collegiale unitaria, altrimenti le riassegna ai giudici originariamente designati, ove componenti della sua stessa sezione, disponendo a termini dell'art.30, ovvero le rimette al presidente del Tribunale tributario per la restituzione alle sezioni di provenienza.

3. Le disposizioni che precedono non si considerano attinenti alla legittima composizione del Tribunale tributario e le nullità derivanti dalla loro inosservanza non danno luogo all'applicazione della lettera d) dell'art.59”].

NOTA ILLUSTRATIVA

Art. 10.3: La sostituzione del giudice singolo al collegio giudicante non appare del tutto in sintonia con la natura specialistica e multidisciplinare propria della giurisdizione tributaria, pertanto si esprime parere negativo sull'eventualità prospettata nella legge delega.

[Tuttavia, qualora si intendesse accedere a tale eventualità, si precisa che esiste già una specifica disciplina introdotta dalla legge n. 146/1998 (art. 44-*bis* del d. lgs. n. 545/1992 ed art. 72, comma 1-*bis* del d. lgs. n. 546/1992) cui ci si è ispirati per quanto compatibile.

In particolare l'istituzione del giudice singolo va limitata alle controversie di modica entità e comunque di valore non superiore a quello delle controversie per le quali è ammessa la difesa personale.

E' previsto che legittimati a svolgere le funzioni di giudice singolo siano solo giudici dotati di requisiti (per tipo di laurea conseguita ed esperienza maturata) che appaiono più idonei a rispettare i livelli di professionalità richiesti dalla delega.

La pubblica udienza è suggerita per consentire - in considerazione della minimalità del contenzioso - la presenza delle parti al fine di esperire un tentativo di conciliazione

E' auspicabile, per la migliore organizzazione del servizio, che il Presidente, con la nomina del giudice singolo, fissi contestualmente la data della trattazione del ricorso (in ore e giorni diversi dalle udienze collegiali).

Sono poi dettagliati, sulla base della normativa processualcivilistica affine (artt. 281-*septies*, 281-*octies* e 281-*nonies c.p.c.*), i rapporti tra giudice monocratico e collegio, quando venga rilevato che un ricorso assegnato al giudice singolo debba essere deciso dal collegio od il ricorso pendente presso il collegio debba essere deciso dal giudice singolo o ancora emerga connessione tra ricorsi rispettivamente pendenti avanti al giudice singolo ed al collegio.

Si precisa che ove la decisione venga assunta dal giudice singolo anziché dal collegio, la Corte di appello tributaria avanti alla quale sia fatta valere la nullità della sentenza verrà a decidere nel merito senza rimettere la causa in primo grado non trattandosi di illegittima composizione dell'organo giudicante].

SCHEDA 4/13

RIFERIMENTO LEGGE DELEGA - Art. 10, primo comma, lettera b), n. 3): *“incremento della funzionalità della giurisdizione tributaria, in particolare attraverso interventi riguardanti: ... 3. La revisione delle soglie in relazione alle quali il contribuente può stare in giudizio anche personalmente e l'eventuale ampliamento dei soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti dinanzi alle commissioni tributarie;”*

Art. 12 (L'assistenza tecnica), comma 5, d. lgs. n. 546/1992

5. Le controversie di valore inferiore a 5.000.000 di lire, anche se concernenti atti impositivi dei comuni e degli altri enti locali, nonché i ricorsi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, possono essere proposti direttamente dalle parti interessate, che, nei procedimenti relativi, possono stare in giudizio anche senza assistenza tecnica. (omissis)

Art. 10.4 (Difesa personale)

1. All'art. 12 (L'assistenza tecnica), co. 5, del d. lgs. n. 546/1992 le parole «5.000.000 di lire» sono sostituite con le parole «euro 3.000,00».

NOTA ILLUSTRATIVA

Art. 10.4: E' sconsigliabile incrementare fortemente il valore delle controversie per le quali è consentita la difesa personale, poichè trattasi di materie specialistiche per le quali è ineludibile la difesa tecnica, che resta attribuita all'ampio novero dei difensori già previsti dalla norma.

SCHEDA 5/13

RIFERIMENTO LEGGE DELEGA - Art. 10, primo comma, lettera b), n. 4): *“incremento della funzionalità della giurisdizione tributaria, in particolare attraverso interventi riguardanti:... .. 4) Il massimo ampliamento dell'utilizzazione della posta elettronica certificata per le comunicazioni e le notificazioni;”*

	<p><u>Art. 10.5 (Diffusione PEC)</u></p> <p>1. Le comunicazioni e le notificazioni degli atti processuali tributari devono essere effettuati tramite posta elettronica certificata secondo le disposizioni di legge in materia.</p>
--	--

NOTA ILLUSTRATIVA

Art. 10.5: Si è ritenuto di richiamare con una norma di portata generale la disciplina già esistente e da emanarsi in materia di comunicazioni e notificazioni di atti nel processo tributario (DM-MEF 26 aprile 2012 e DM-MEF 23 dicembre 2013 n. 163).

SCHEDA 6/13

RIFERIMENTO LEGGE DELEGA - Art. 10, primo comma, lettera b), n. 5): *“incremento della funzionalità della giurisdizione tributaria, in particolare attraverso interventi riguardanti: 5) L'attribuzione e la durata, anche temporanea e rinnovabile, degli incarichi direttivi;”*

Art. 2 (La composizione delle commissioni tributarie), co. 1 d. lgs. n. 545/1992

1. A ciascuna delle commissioni tributarie provinciali e regionali è preposto un presidente, che presiede anche la prima sezione.

Art. 10.6 (Temporaneità degli incarichi direttivi)

1. Il comma 1 dell'art. 2 (*La composizione delle commissioni tributarie*) del d. lgs. n. 545/1992 è sostituito dai seguenti:

“1. A ciascuno dei Tribunali tributari e delle Corti di appello tributarie è preposto un presidente, che presiede anche la prima sezione. L'incarico ha durata quadriennale a decorrere dalla data di esercizio effettivo delle funzioni ed è rinnovabile per una sola volta e per un uguale periodo, previa valutazione positiva da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria dell'attività svolta nel primo triennio del quadriennio iniziale. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce con proprio regolamento, da adottarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il procedimento e le modalità di tale valutazione, garantendo la previa interlocuzione con l'interessato.

1-bis. Per effetto della valutazione negativa da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, ovvero all'esito dell'ottavo anno di esercizio delle funzioni di cui al comma che precede, il giudice tributario, salvo tramutamento all'esercizio di funzioni analoghe o diverse, in applicazione della disciplina della presente legge, è riassegnato, a sua scelta, all'esercizio delle funzioni di presidente di sezione all'ufficio giudiziario a cui era preposto o a quello di provenienza, anche in soprannumero.

1-ter Nelle predette ipotesi non si applica la disciplina della lettera c) del comma 4 dell'art. 11 del d. lgs. n. 545/1992 ai concorsi per l'assegnazione ad altro incarico. In sede di prima

	<i>applicazione il decorso del primo quadriennio coincide con la data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo".</i>
--	---

NOTA ILLUSTRATIVA

Art. 10.6: In funzione della equiparazione della giurisdizione tributaria alle altre giurisdizioni, è parso opportuno prevedere un criterio di rotazione degli incarichi direttivi analogo a quello da tempo sperimentato nella giustizia ordinaria quanto a durata e valutazione intermedia (art. 45 d. lgs. 5 aprile 2006, n. 160).

SCHEDA 7/13

RIFERIMENTO LEGGE DELEGA - Art. 10, primo comma, lettera b), n. 6): *“incremento della funzionalità della giurisdizione tributaria, in particolare attraverso interventi riguardanti: 6) I criteri di determinazione del trattamento economico spettante ai componenti delle commissioni tributarie;”*

Art. 13 (Trattamento economico) d. lgs. n. 545/92

1. Il Ministro delle finanze con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro determina il compenso fisso mensile spettante ai componenti delle commissioni tributarie.

2. Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso mensile viene determinato un compenso aggiuntivo per ogni ricorso deciso, anche se riunito ad altri ricorsi, secondo criteri uniformi, che debbono tener conto delle funzioni e dell'apporto di attività di ciascuno alla trattazione della controversia, compresa la deliberazione e la redazione della sentenza, nonché, per i residenti in comuni diversi della stessa regione da quello in cui ha sede la commissione, delle spese sostenute per l'intervento alle sedute della commissione. Il compenso è liquidato in relazione ad ogni sentenza pubblicata.

3. La liquidazione dei compensi è disposta dalla direzione regionale delle entrate, nella cui circoscrizione ha sede la commissione tributaria di appartenenza ed i pagamenti relativi sono fatti dal dirigente responsabile della segreteria della commissione, quale funzionario delegato cui sono accreditati i fondi necessari.

Art. 10.7 (Trattamento economico)

1. L'art. 13 (Trattamento economico) del d. lgs. n. 545/92 è così sostituito:

“1. Ai giudici tributari compete un compenso fisso annuo, ripartito in quote mensili di pari importo, eguale e costantemente adeguato ad un terzo della retribuzione annua globale lorda, comprensiva di indennità integrativa speciale e di indennità giudiziaria, spettante al magistrato ordinario in tirocinio (MOT) assegnato alle funzioni giudiziarie. Il compenso fisso annuo, come sopra definito, è aumentato del 15% per i vice presidenti di sezione, del 30% per i presidenti di sezione e del 50% per i presidenti di Tribunale tributario e di Corte d'appello tributaria.

2. Oltre al compenso fisso annuo al giudice tributario spetta un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, anche se riunito ad altri ricorsi, pari ad € 200,00 (duecento/00) rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita e così suddiviso:

- una quota pari ad € 4,00 per il presidente del Tribunale tributario o della Corte d'appello tributaria;*
- una quota pari ad € 3,50 per il presidente della sezione;*
- una quota pari ad € 2,50 per il vice presidente della sezione;*
- una quota pari ad € 55,00 per il relatore;*
- una quota pari ad € 135,00 da dividere in egual misura tra i componenti del collegio .*

Il compenso è liquidato in relazione ad ogni provvedimento decisorio emesso.

[3. In caso di composizione monocratica dell'organo giudicante al giudice compete il compenso quale relatore ed il 50% del compenso previsto per il collegio].

4. Ai fini del trattamento economico del giudice tributario, la decisione sull'istanza di sospensione, esclusa quella prevista dall'art. 47, co. 3 del d. lgs. n. 546/1992, viene retribuita nella misura di un terzo rispetto alla pronuncia della sentenza.

5. La liquidazione dei compensi è disposta dall'Ufficio competente della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i pagamenti relativi sono effettuati con cadenza mensile per il compenso fisso e con cadenza trimestrale per il compenso variabile.

6. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

7. Al giudice provvisoriamente assegnato a funzioni superiori compete il trattamento economico della funzione svolta.”

2. A decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo la riassegnazione dei fondi di cui all'art. 37, co. 11 del d. l. 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modifiche dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, è abrogata.

NOTA ILLUSTRATIVA

Art. 10.7: La logica della revisione delle modalità di retribuzione del Giudice tributario proposta riposa sulla valutazione dell'impegno lavorativo medio richiesto per l'espletamento della funzione attribuita allo stesso.

In forza dell'art. 6, secondo comma, ultimo periodo, del d. lgs. n. 545/92, ciascun collegio giudicante deve tenere udienza almeno una volta a settimana. Tale impegno deve essere poi coordinato con la necessità per il Giudice di acquisire i fascicoli in trattazione, studiare le controversie assegnate e redigere le sentenze decise.

Ciò posto, la natura dell'attività richiesta al Giudice tributario non può che essere assimilata all'attività giudicante svolta dal Magistrato ordinario che tiene mediamente tre udienze settimanali.

Si è quindi ritenuto di definire la retribuzione del Giudice tributario in funzione della retribuzione del Magistrato ordinario di prima fascia (attualmente parametro HH03) riproporzionandola in funzione del diverso impegno lavorativo temporale richiesto e quantificando quindi il compenso nella misura di un terzo rispetto a quello del primo.

A tale base remunerativa va poi aggiunta una ulteriore parte, variabile in funzione del numero delle controversie decise, destinata a valorizzare tutti quegli elementi non percepibili dalla remunerazione fissa ed altrimenti valorizzati per le altre magistrature: *in primis* il lavoro del giudice relatore rispetto agli altri componenti del collegio.

La misura della quota variabile è stata poi ridotta della metà nell'ipotesi di organo giudicante monocratico per tener conto della diversa composizione dello stesso, lasciando di fatto invariato il compenso per l'unico Giudice tributario attivo in tale ipotesi.

La misura della quota variabile è stata altresì portata ad 1/3 nell'ipotesi di decisione su istanza di sospensione per tener conto del minor impegno richiesto dalla mera delibazione della sussistenza delle condizioni per la concessione del provvedimento cautelare.

L'attuale sistema di distribuzione dell'incentivo in favore delle Commissioni tributarie che abbiano ridotto l'arretrato entro una certa percentuale viene eliminato in considerazione della nuova disciplina sul trattamento economico.

SCHEDA 8/13

RIFERIMENTO LEGGE DELEGA - Art. 10, primo comma, lettera b), n. 7): *“incremento della funzionalità della giurisdizione tributaria, in particolare attraverso interventi riguardanti: 7) La semplificazione e razionalizzazione della disciplina relativa al meccanismo di elezione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, in particolare attraverso la concentrazione delle relative competenze e funzioni direttamente in capo al Consiglio medesimo e la previsione di forme e modalità procedurali idonei ad assicurare l'ordinato e tempestivo svolgimento delle elezioni;”*

Art. 21 (Elezione del consiglio di presidenza) d. lgs. n. 545/1992

1. Le elezioni del consiglio di presidenza hanno luogo entro i tre mesi anteriori alla scadenza del precedente consiglio e sono indette con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno trenta giorni prima della data stabilita. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.

2. Per l'elezione dei componenti del consiglio di presidenza è istituito presso il Ministero delle finanze l'ufficio elettorale centrale, nominato dal Ministro e composto da un presidente di commissione tributaria regionale, che lo presiede, nonché dal presidente di sezione e dal giudice tributario più anziani nell'incarico. È istituito altresì presso ciascuna direzione regionale delle entrate un ufficio elettorale regionale nominato dal Ministro delle finanze e composto dal presidente della commissione tributaria regionale con sede nel capoluogo della regione, nonché dal presidente di sezione e dal giudice tributario della stessa con maggiore anzianità.

Art. 10.8 (Elezione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria)

1. L'art. 21 (Elezione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria) del d. lgs. n. 545/1992 è sostituito dal seguente:

“1. Le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria hanno luogo entro i tre mesi anteriori alla scadenza del precedente Consiglio e sono indette con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno trenta giorni prima della data stabilita. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.

2. Per l'elezione dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è istituito presso la sede dello stesso Consiglio l'ufficio elettorale centrale, composto da un presidente di Corte d'appello tributaria o di Tribunale tributario che lo presiede e da due giudici tributari, nominati con delibera del Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

3. Le operazioni elettorali si svolgono presso le sedi dei Tribunali tributari e delle Corti d'appello tributarie, fatta eccezione per i Tribunali tributari con sede coincidente con quella della Corte di appello tributaria. Presso ciascuna di queste sedi è istituito l'ufficio elettorale, che assicura l'espletamento delle operazioni di

voto. L'Ufficio elettorale locale è composto dal presidente del Tribunale tributario o della Corte d'appello tributaria o da un suo delegato, che lo presiede, e da due giudici tributari nominati dal presidente dei rispettivi Uffici. Il voto viene espresso presso la sede dell'Ufficio presso la quale è espletata la funzione giurisdizionale.

4. Le disposizioni di attuazione e coordinamento occorrenti per l'elezione dei componenti il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e per la determinazione del modello di scheda elettorale formeranno oggetto di regolamento interno. Le disposizioni di cui al DM 19 luglio 2002 n. 184 avente ad oggetto "Modalità di svolgimento delle operazioni elettorali" sono abrogate".

NOTA ILLUSTRATIVA

Art. 10.8: La vigente procedura elettorale per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è contenuta nell'art. 21 del d. lgs. n. 545/1992, nonché, quale fonte secondaria, nel D.M. 19 luglio 2002 n. 184. In ottemperanza alle indicazioni della delega, nel condivisibile intento di semplificazione e razionalizzazione della disciplina relativa alla elezione del Consiglio di presidenza, si segnala che il Legislatore nella delega, ha già dato precise indicazioni affinché la procedura, oggi frammentata tra più Enti, sia snellita e concentrata in un unico organo, già individuato dal Legislatore nel Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

L'articolo, come modificato, compie, sia pure con i necessari spunti suoi propri e tenuto conto delle peculiarità della c.d. quarta giurisdizione, una sintesi critica delle procedure elettive vigenti per gli altri organi di autogoverno, segnatamente della magistratura ordinaria e amministrativa.

Nel dettaglio, il potere di indizione delle elezioni è stato posto in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri. Come già sopra evidenziato, si ritiene infatti che la giurisdizione tributaria, nel superiore interesse dello Stato e della collettività, vada allocata nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che garantisce i presupposti evidenziati dalla delega, e distaccata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Quanto alla competenze squisitamente amministrative svolte oggi ex D.M. 184/2002, le stesse ben possono essere attratte, secondo le indicazioni della delega, dalle strutture già presenti presso il Consiglio di presidenza ed aduse a tali incombeni.

Il Consiglio di presidenza, in un'ottica di razionalizzazione e semplificazione, dovrà predisporre le norme di attuazione e di secondo livello, tra cui in particolare apposito regolamento contenente, in via esemplificativa, almeno le modalità di individuazione dell'elettorato attivo e passivo,

un modello di scheda di presentazione della candidatura, norme di costituzione degli uffici elettorali (centrale e periferici), un modello di scheda elettorale, indicazioni concernenti un'adeguata pubblicità dell'elettorato passivo, le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali, ivi compreso lo spoglio e la proclamazione.

SCHEDA 9/13

RIFERIMENTO LEGGE DELEGA - Art. 10, primo comma, lettera b), n. 8): *“incremento della funzionalità della giurisdizione tributaria, in particolare attraverso interventi riguardanti: 8) Il rafforzamento della qualificazione professionale dei componenti delle commissioni tributarie, al fine di assicurarne l'adeguata preparazione specialistica;”*

<p><u>Lett. h) del comma I dell'art. 24 (Attribuzioni) del d. lgs. n. 545/1992</u> 1. Il consiglio di presidenza: h) promuove iniziative intese a perfezionare la formazione e l'aggiornamento professionale dei giudici tributari;</p>	<p><u>Art. 10.9 (Qualificazione professionale)</u></p> <p>1. Agli artt. 4 (<i>I giudici delle commissioni tributarie provinciali</i>), co. 1 e 5 (<i>I giudici delle commissioni tributarie regionali</i>), co. 1 del d. lgs. n. 545/1992, dopo le parole «<i>sono nominati</i>» è inserita la frase «<i>purché muniti di laurea magistrale o quadriennale</i>».</p> <p>2. La lettera h) del comma 1 dell'art. 24 (<i>Attribuzioni</i>) del d. lgs. n. 545/1992 è sostituito dal seguente: “h) <i>assicura l'aggiornamento professionale dei giudici tributari attraverso l'organizzazione di corsi di formazione permanente, in sede centrale e decentrata, i cui costi sono a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, previo stanziamento annuale della voce di bilancio in favore del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e sulla base di un programma di formazione annuale, comunicato dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria entro il mese di ottobre dell'anno precedente</i>”.</p>
--	--

NOTA ILLUSTRATIVA

Art. 10.9: Nel rispetto dei criteri indicati dalla legge delega viene richiesto, per l'accesso alla magistratura tributaria ed il rafforzamento delle professionalità, un titolo di laurea magistrale o quadriennale.

Ai medesimi fini viene delegata all'organo di autogoverno la formazione permanente dei giudici tributari, anche in sede decentrata ai fini della localizzazione dei processi formativi e del contenimento della spesa.

SCHEMA 10/13

RIFERIMENTO LEGGE DELEGA - Art. 10, primo comma, lettera b), n. 9): “*incremento della funzionalità della giurisdizione tributaria, in particolare attraverso interventi riguardanti: 9) L'uniformazione e generalizzazione degli strumenti di tutela cautelare nel processo tributario;*”

<p><u>Art. 49 (Disposizioni generali applicabili) d. lgs. n. 546/1992</u> 1. Alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile, escluso l'art. 337 e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto.</p>	<p><u>Art. 10.10 (Strumenti di tutela cautelare)</u> 1. All'art. 49 (Disposizioni generali applicabili) del d. lgs. n. 546/1992, dopo le parole «codice di procedura civile,» sono soppresse le parole «escluso l'art. 337 e».</p>
---	---

NOTA ILLUSTRATIVA

Art. 10.10: Va premesso che l'omogeneità della tutela cautelare *pro* contribuente ben potrebbe essere assicurata con la semplice estensione della sospensione dell'atto impugnato anche al secondo grado del giudizio ed in pendenza del ricorso per Cassazione.

Cionondimeno gli interventi della Corte Costituzionale (ord. n. 217/2010) e della Corte di Cassazione (sent. n. 2845/2012) sull'ammissibilità dell'inibitoria rivolta agli effetti esecutivi della sentenza inducono a proporre la soluzione alternativa di ritenere applicabile al processo tributario l'art. 337 del c.p.c., precedentemente escluso.

SCHEMA 11/13

RIFERIMENTO LEGGE DELEGA - Art. 10, primo comma, lettera b), n. 10): “*incremento della funzionalità della giurisdizione tributaria, in particolare attraverso interventi riguardanti: 10) La previsione dell'immediata esecutorietà, estesa a tutte le parti in causa, delle sentenze delle commissioni tributarie;*”

<p><u>Art. 69 (Condanna dell'ufficio al rimborso) d. lgs. n. 546/1992</u> 1. Se la commissione condanna l'ufficio del Ministero delle finanze o l'ente locale (o il concessionario del servizio di riscossione al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio liquidate ai sensi dell'articolo 15) e la relativa sentenza e' passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia spedita in forma esecutiva a norma dell'art. 475 del codice di procedura civile, applicando per le spese l'art. 25, comma 2.</p> <p><u>Art. 69-bis d. lgs. n. 546/1992 (Aggiornamento degli atti catastali)</u> 1. Se la commissione tributaria accoglie totalmente o parzialmente il ricorso proposto avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 2, e la relativa sentenza e' passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia munita dell'attestazione di passaggio in giudicato, sulla base della quale l'ufficio dell'Agenzia del territorio provvede all'aggiornamento degli atti catastali.</p> <p><u>Art. 70 (Giudizio di ottemperanza), comma 1 d. lgs. n. 546/1992</u> 1. Salvo quanto previsto dalle norme del codice di procedura civile per l'esecuzione forzata della sentenza di condanna costituente titolo esecutivo, la parte che vi ha interesse puo' richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della commissione tributaria passata in giudicato mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della commissione tributaria provinciale, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della commissione tributaria regionale.</p>	<p>Art. 10.11 (Immediata esecutorietà delle sentenze)</p> <p>1. All'art. 69 (Condanna dell'ufficio al rimborso) e 69-bis (Aggiornamento degli atti catastali) del d. lgs. n. 546/1992 le parole «<i>la relativa sentenza è passata in giudicato</i>» sono soppresse.</p> <p>2. All'art. 70, primo comma del d. lgs. n. 546/1992 le parole «<i>passata in giudicato</i>» sono soppresse.</p>
---	--

	<p>3. Al processo tributario si applicano gli artt. 282, 283 e 373 c.p.c..</p> <p>4. Con la sospensione della esecuzione della sentenza si intende sospesa la riscossione prevista dall'art. 68 del d. lgs. n. 546/92.</p>
--	--

NOTA ILLUSTRATIVA

Art. 10.11: L'immediata esecutorietà implica da un lato la possibilità, per entrambe le parti, di mettere in attuazione la sentenza senza attenderne il passaggio in giudicato, dall'altro, ove ne ricorrano gli estremi, di sospenderne gli effetti con ricaduta sulla riscossione.

SCHEDA 12/13

RIFERIMENTO LEGGE DELEGA - Art. 10, primo comma, lettera b), n. 11): *“incremento della funzionalità della giurisdizione tributaria, in particolare attraverso interventi riguardanti: 11) L'individuazione di criteri di maggior rigore nell'applicazione del principio della soccombenza ai fini del carico delle spese del giudizio, con conseguente limitazione del potere discrezionale del giudice di disporre la compensazione delle spese in casi diversi dalla soccombenza reciproca;”*

<p><u>Art. 15 (Spese del giudizio), comma 1 d. lgs. n. 546/1992</u> 1. La parte soccombente e' condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. La commissione tributaria puo' dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile.</p>	<p><u>Art. 10.12 (Soccombenza e spese)</u></p> <p>1. Il comma 1 dell'art. 15 (<i>Spese del giudizio</i>) del d. lgs. n. 546/1992 è sostituito dal seguente: <i>“1. La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. Se vi e' soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti. Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione”.</i></p>
--	---

NOTA ILLUSTRATIVA

Art. 10.12: La formulazione recepisce ed esplicita in un autonomo testo le modifiche apportate dalla legge n. 69/2009 all'art. 92 c.p.c. in tema di regolamentazione delle spese di soccombenza.

SCHEMA 13/13

RIFERIMENTO LEGGE DELEGA - Art. 10, primo comma, lettera b), n. 12): *“incremento della funzionalità della giurisdizione tributaria, in particolare attraverso interventi riguardanti: 12) Il rafforzamento del contenuto informativo della relazione ministeriale sull'attività delle commissioni tributarie;”*

	<p><u>Art. 10.13 (Relazione informativa)</u></p> <p>1. Con riferimento alla attività complessiva dei Tribunali tributari e delle Corti di appello tributarie la Presidenza del Consiglio dei Ministri redige la relazione annuale al Parlamento sullo stato della giustizia tributaria sulla base degli elementi forniti dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria entro il 30 ottobre di ciascun anno ed avente ad oggetto l'attività svolta sino al 30 giugno precedente.</p>
--	---

NOTA ILLUSTRATIVA

Art. 10.13: In funzione dei criteri della delega, anche ai fini di un più efficace monitoraggio, sono stati fissati nuovi termini per velocizzare le procedure onde rendere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le occorrenti informative per la relazione annuale al Parlamento sullo stato della giustizia tributaria.